



Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

Avamprogetto

Modifica del [data]

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta la legge «Accordo SAI» è sostituito con «Accordo SAI Conti finanziari».

² Negli articoli 2 capoverso 1 lettere k e l, 9 capoverso 1 lettera d, 11 capoversi 2 e 3, 14 capoversi 1 e 3 nonché nell'articolo 15 capoverso 2 «Stato partner» è sostituito con «Stato partner SCC».

Art. 1 cpv. 1 lett. a, c e d

¹ La presente legge disciplina l'attuazione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali (scambio automatico di informazioni) tra la Svizzera e uno Stato partner secondo:

- a. l'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI Conti finanziari), compresi il relativo Addendum e lo «Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai Conti finanziari» allegato;

RS ...

¹ FF 2025 ...

² RS 653.1

³ RS 0.653.1

- c. l'Accordo multilaterale del ...⁴ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Accordo SAI Cripto-attività), compreso il «Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività» allegato;
- d. altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.

Art. 2 cpv. 1 lett. b^{bis}, c^{bis}, c^{ter}, d^{bis}, d^{ter}, i e j nonché 2–4

¹ Nella presente legge s'intende per:

- b^{bis}. *Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività («Crypto-Asset Reporting Framework», CARF)*: il quadro per la comunicazione in materia di cripto-attività dell'OCSE;
- c^{bis}. *Stato partner SCC*: uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari;
- c^{ter}. *Stato partner CARF*: uno Stato o un territorio ai sensi della sezione IV parte F punto 1 CARF;
- d^{bis}. *prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione*: un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che presenta un criterio di collegamento con la Svizzera secondo la sezione I parti A e B CARF;
- d^{ter}. *prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione*: un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che non è esonerato secondo la sezione I parti C–H CARF dagli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III CARF;
- i. *conto preesistente*: un conto finanziario:
 - 1. già detenuto da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione il giorno antecedente l'inizio dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner SCC oppure, se la modifica del ... entra precedentemente in vigore, il giorno antecedente l'entrata in vigore di tale modifica;
 - 2. già detenuto da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione il giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica del ..., se il conto è considerato un conto finanziario solo a seguito dell'attuazione dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari del ...⁵.
- j. *nuovo conto*: un conto finanziario detenuto da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione:

⁴ RS ...

⁵ RS **0.653.1**

1. aperto il giorno in cui è data l'applicabilità dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner SCC o successivamente, oppure, se la modifica del ... entra precedentemente in vigore, il giorno dell'entrata in vigore di tale modifica o successivamente;
2. aperto il giorno dell'entrata in vigore della modifica del ... o successivamente, se il conto è considerato un conto finanziario solo a seguito dell'attuazione dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari del

2. Abrogato

³ Le definizioni «[Giurisdizione/territorio]» e «[aggettivo che designa la Giurisdizione o il territorio]» nelle sezioni I, IV parti D punto 9 e F punto 1 dell'allegato all'Accordo SAI Cripto-attività corrispondono a «Svizzera» e «svizzero», con i necessari adeguamenti grammaticali.

⁴ La data «[xx.xx.xxxx]» nella sezione IV parte D punti 4 e 6 dell'allegato all'Accordo SAI Cripto-attività corrisponde al giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica del

Art. 2a Accordi sulla protezione dei dati

Se l'accordo applicabile prevede che l'autorità che trasmette le informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall'autorità che riceve le informazioni, il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati. Tali disposizioni devono garantire almeno il livello di protezione della legge federale del 25 settembre 2020⁶ sulla protezione dei dati (LPD) e della presente legge.

Art. 2b Commenti dell'OCSE

Gli accordi applicabili, compresi gli allegati, devono essere interpretati in particolare secondo i relativi commenti⁷.

Titolo dopo l'art. 2b

Sezione 2: Standard comune di comunicazione di informazioni relative a conti finanziari

Art. 3 cpv. 4 e 9^{bis}

⁴ Gli istituti finanziari di cui ai capoversi 1–3 sono considerati istituti finanziari tenuti alla comunicazione in relazione:

⁶ RS 235.1

⁷ I commenti possono essere consultati gratuitamente sul sito: www.oecd.org > Topics > Tax > Exchange of Information > Latest Documents > International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters: Crypto-Asset Reporting Framework and 2023 update to the Common Reporting Standard.

- a. a pagamenti derivanti da un obbligo legato ad attività finanziarie commerciali corrispondenti a quelle svolte da un'impresa di assicurazioni specificata, un istituto di custodia o un istituto di deposito;
- b. alla custodia di valute digitali di banche centrali per titolari di conti che non sono istituti finanziari, enti statali, organizzazioni internazionali o banche centrali.

^{9bis} Un ente residente in Svizzera è considerato un ente di utilità pubblica qualificato e pertanto un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione se soddisfa le condizioni stabilite dal Consiglio federale e dispone della relativa conferma da parte dell'amministrazione delle contribuzioni svizzera competente.

Art. 6 e titolo prima dell'art. 7

Abrogati

Art. 7 cpv. 2 e 3 lett. b

² Se sono di portata limitata, il Consiglio federale può riprendere le modifiche dello SCC nell'allegato dell'Accordo SAI.

³ Sono considerate di portata limitata segnatamente le modifiche che:

- b. sono dirette alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative.

Art. 8

Abrogato

Art. 10 cpv. 4 e 5

⁴ Se una persona oggetto di comunicazione è considerata una persona che esercita il controllo o è titolare di una quota nel capitale di rischio in quanto svolge più di un ruolo e secondo le procedure antiriciclaggio è necessario stabilire il ruolo della persona oggetto di comunicazione, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione comunica:

- a. nel caso di un ente che non è un trust o un istituto giuridico analogo, il ruolo gerarchicamente più rilevante di tale persona oggetto di comunicazione; la rilevanza gerarchica è stabilita secondo l'ordine seguente:
 - 1. persona fisica che controlla l'ente in base alle quote di proprietà che in definitiva le appartengono,
 - 2. persona fisica che controlla in altro modo la persona giuridica,
 - 3. persona fisica membro dell'organo superiore di direzione;
- b. nel caso di un trust o di un istituto giuridico analogo, tutti i ruoli di tale persona oggetto di comunicazione, compresi i seguenti:
 - 1. fondatore,
 - 2. trustee,

3. protettore,
4. beneficiario, e
5. altra persona fisica che, in definitiva, esercita il controllo sul trust.

⁵ Una persona oggetto di comunicazione residente fiscale in più di uno Stato è considerata persona di uno Stato oggetto di comunicazione in relazione a tutti gli Stati oggetto di comunicazione.

Titolo dopo l'art. 12

Sezione 2a: Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di crypto-attività

Art. 12a Persone escluse

¹ Per persone escluse che sono enti statali si intendono segnatamente:

- a. la Confederazione Svizzera;
- b. i Cantoni e i Comuni;
- c. gli istituti e le agenzie interamente di proprietà di un ente di cui alla lettera a o b, in particolare le istituzioni, gli istituti e i fondi del sistema delle assicurazioni sociali a livello federale, cantonale e comunale.

² Per persone escluse che sono organizzazioni internazionali si intendono segnatamente:

- a. le organizzazioni partner che hanno concluso un accordo di sede internazionale con la Confederazione Svizzera;
- b. le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organismi internazionali, le rappresentanze consolari o le missioni speciali, con status, privilegi e immunità sanciti nella Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961⁸ sulle relazioni diplomatiche, nella Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963⁹ sulle relazioni consolari o nella Convenzione dell'8 dicembre 1969¹⁰ sulle missioni speciali.

³ Per persone escluse che sono banche centrali si intendono segnatamente la Banca nazionale svizzera e gli istituti interamente di sua proprietà.

Art. 12b Prestatori rilevanti di servizi per le crypto-attività tenuti alla comunicazione

¹ Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui un prestatore di servizi per le crypto-attività tenuto alla comunicazione è considerato residente fiscale in Svizzera, sottoposto all'obbligo di presentare moduli contenenti informazioni fiscali o detentore di una succursale in Svizzera.

⁸ RS 0.191.01

⁹ RS 0.191.02

¹⁰ RS 0.191.2

² Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui l'offerta di un servizio per eseguire operazioni di scambio per conto o su mandato di clienti a titolo professionale è considerata un'attività commerciale.

Art. 12c Applicazione e sviluppo dell'Accordo SAI Cripto-attività

¹ I diritti e gli obblighi dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione si fondano, nel quadro dell'attuazione dell'Accordo SAI Cripto-attività¹¹, sul relativo allegato e sulla presente legge.

² Se sono di portata limitata, il Consiglio federale può riprendere le modifiche del CARF nell'allegato all'Accordo SAI Cripto-attività.

³ Sono considerate di portata limitata segnatamente le modifiche che:

- a. non istituiscono nuovi obblighi né sopprimono diritti esistenti per gli utenti oggetto di comunicazione, le persone oggetto di comunicazione che esercitano il controllo e i prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione;
- b. sono dirette alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative.

Art. 12d Agevolazioni nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica

I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possono ricorrere a prestatori esterni di servizi per ottemperare ai loro obblighi di adeguata verifica; tuttavia restano responsabili dell'adempimento di tali obblighi.

Art. 12e Precisazione degli obblighi di comunicazione

¹ Per determinare il valore di un'operazione di pagamento nel commercio al dettaglio il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione converte l'importo in dollari americani applicando il tasso di cambio a pronti.

² Il Consiglio federale può stabilire le valute nelle quali è possibile effettuare la comunicazione se esse non sono specificate nel CARF.

³ Il Consiglio federale stabilisce i criteri in base ai quali in caso di decesso di una persona di uno Stato oggetto di comunicazione i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possono trattare la sua successione come successione con personalità giuridica propria.

⁴ Per la comunicazione dei ruoli delle persone oggetto di comunicazione considerate persone che esercitano il controllo si applica l'articolo 10 capoverso 4.

⁵ Una persona oggetto di comunicazione che è residente fiscale in più di uno Stato, è considerata persona di uno Stato oggetto di comunicazione in relazione a tutti gli Stati oggetto di comunicazione.

¹¹ RS ...

Art. 12f Precisazione degli obblighi di adeguata verifica

¹ I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono adottare misure organizzative adeguate volte a garantire che all'avvio di una relazione d'affari con un utente di cripto-attività sia trasmessa l'autocertificazione.

² Un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può avviare una relazione d'affari con un utente di cripto-attività in assenza di un'autocertificazione soltanto:

- a. se l'utente di cripto-attività è considerato un ente e il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'utente di cripto-attività è una persona esclusa; o
- b. in presenza di un altro caso eccezionale; in tal caso il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve aver ottenuto l'autocertificazione entro 90 giorni e averne confermato la plausibilità; il Consiglio federale definisce i casi eccezionali.

³ Se entro 90 giorni dall'avvio della relazione d'affari con un utente di cripto-attività non dispone delle necessarie informazioni secondo l'accordo applicabile e la presente legge per la conferma della plausibilità dell'autocertificazione o, in un caso eccezionale secondo il capoverso 2 lettera b, non dispone dell'autocertificazione, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve interrompere la relazione d'affari con l'utente di cripto-attività o non eseguire transazioni rilevanti su mandato di quest'ultimo fino all'ottenimento di tutte le informazioni. A tal fine dispone di un diritto di disdetta straordinario. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 9 LRD.¹²

*Titolo prima dell'art. 13***Sezione 3: Obbligo di iscrizione***Art. 13, rubrica e cpv. 4*

Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione

⁴ Il trustee deve iscrivere un trust secondo l'articolo 3 capoverso 9. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'iscrizione e della relativa disdetta.

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 13a Obbligo di iscrizione dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione

¹ Chi diventa un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione conformemente a un accordo secondo l'articolo 1 capoverso 1 e alla presente legge deve iscriversi spontaneamente presso l'AFC.

² Nell'iscrizione, il prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione indica:

- a. il suo nome o la sua ditta nonché la sua sede o il suo domicilio; se si tratta di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede statutaria all'estero o di una ditta individuale con sede all'estero, vanno indicati il nome o la ditta, il luogo della sede centrale e l'indirizzo della direzione in Svizzera;
- b. il suo numero IDI;
- c. la natura della sua attività;
- d. la data dell'inizio dell'attività;
- e. i criteri di collegamento di cui alla sezione I CARF;
- f. se è un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.

³ Il prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve informare spontaneamente l'AFC se cessa di avere la qualità di prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione conformemente a un accordo secondo l'articolo 1 capoverso 1 e alla presente legge oppure cessa la sua attività commerciale.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'iscrizione e della relativa disdetta.

Titolo prima dell'art. 14

Sezione 4: Obbligo di informazione

Art. 14, rubrica

Obbligo di informazione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione

Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 14a Obbligo di informazione dei prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione

¹ Entro il 31 gennaio dell'anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni a uno Stato partner CARF, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività

tenuti alla comunicazione informano le persone oggetto di comunicazione, direttamente o per il tramite della loro parte contraente, per quanto concerne:

- a. la propria qualità di prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione;
- b. gli accordi secondo l'articolo 1 capoverso 1 e il loro contenuto, in particolare le informazioni da scambiare sulla base di tali accordi;
- c. l'elenco degli Stati partner CARF della Svizzera e il luogo di pubblicazione dell'elenco aggiornato;
- d. l'utilizzazione autorizzata di tali informazioni in applicazione degli accordi secondo l'articolo 1 capoverso 1;
- e. i diritti delle persone oggetto di comunicazione secondo la LPD¹³ e la presente legge.

² Se la relazione d'affari con l'utente di cripto-attività è stata chiusa, l'informazione avviene un'unica volta, all'ultimo indirizzo conosciuto.

³ I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione pubblicano sui loro siti Internet un elenco, aggiornato al 31 gennaio del rispettivo anno, degli Stati partner CARF della Svizzera oppure rimandano all'elenco del DFF.

⁴ Su richiesta, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione trasmettono una copia delle comunicazioni all'utente di cripto-attività le cui transazioni sono oggetto delle medesime.

Art. 15 cpv. 1^{bis}, 1^{ter} e 2^{bis}

^{1bis} I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione trasmettono annualmente per via elettronica all'AFC, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile interessato, le dovute informazioni secondo l'accordo applicabile. Se nel periodo di rendicontazione un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non ha eseguito transazioni oggetto di comunicazione, esso segnala tale circostanza all'AFC entro lo stesso termine.

^{1ter} I prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che non sono prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione sono tenuti a comunicare all'AFC entro lo stesso termine lo Stato nel quale sono assoggettati all'obbligo di comunicazione, così come il criterio di collegamento di cui alla sezione I CARF in base al quale sono assoggettati all'obbligo di comunicazione in tale Stato.

^{2bis} L'AFC trasmette alle autorità competenti degli Stati partner CARF entro i termini stabiliti nell'accordo applicabile le informazioni che ha ricevuto dai prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione secondo l'accordo applicabile. Entro gli stessi termini l'AFC può trasmettere le informazioni di cui al capoverso 1^{ter} alle autorità competenti degli Stati partner CARF.

Art. 16 Prescrizione

¹ Il diritto alla trasmissione della comunicazione esercitabile nei confronti dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o del prestatore rilevante di servizi per le crypto-attività tenuto alla comunicazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere trasmessa.

² La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere la comunicazione che viene portato a conoscenza di un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o di un prestatore rilevante di servizi per le crypto-attività tenuto alla comunicazione. Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

³ Il diritto si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell'anno civile in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere trasmessa.

Art. 17 Autorizzazione a comunicare

Se in un altro Stato un trust è considerato un istituto finanziario tenuto alla comunicazione secondo il diritto di tale Stato o è assoggettato in un altro Stato all'obbligo di comunicazione secondo la sezione I CARF in qualità di prestatore di servizi per le crypto-attività tenuto alla comunicazione, ogni trustee residente in Svizzera è autorizzato a effettuare la comunicazione per il trust all'autorità competente di tale Stato.

*Titolo prima dell'art. 17a***Sezione 5a: Obbligo di conservazione***Art. 17a*

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e i prestatori rilevanti di servizi per le crypto-attività tenuti alla comunicazione devono conservare, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 958f CO¹⁴, i documenti che hanno elaborato e i giustificativi che hanno ottenuto per adempiere gli obblighi previsti dall'allegato all'Accordo SAI Conti finanziari¹⁵ o dall'allegato all'Accordo SAI Crypto-attività¹⁶ e dalla presente legge.

Art. 18 Obbligo di notifica di cambiamenti delle circostanze in caso di autocertificazione

In caso di un cambiamento delle circostanze, chi ha rilasciato un'autocertificazione secondo l'accordo applicabile e la presente legge deve notificare all'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o al prestatore svizzero di servizi per le crypto-attività tenuto alla comunicazione le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell'autocertificazione.

¹⁴ RS 220

¹⁵ RS 0.653.1

¹⁶ RS ...

Art. 19 Diritti e procedura in materia di protezione dei dati

¹ Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e dai prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e la loro trasmissione alle autorità competenti degli Stati partner, nei confronti di tali istituti e prestatori alle persone oggetto di comunicazione spettano i diritti sanciti nella LPD.¹⁷

² Rispetto all'AFC, le persone oggetto di comunicazione possono esclusivamente far valere il proprio diritto d'accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti derivanti da errori di trasmissione. Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile a causa dell'assenza di garanzie dello Stato di diritto, le spettano i diritti di cui all'articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 1968.¹⁸ sulla procedura amministrativa (PA).

³ Se le informazioni trasmesse all'autorità competente di uno Stato partner sono rettifiche in seguito a una decisione passata in giudicato, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione trasmette le informazioni rettificate all'AFC. Quest'ultima le inoltra all'autorità competente interessata.

Art. 20 Utilizzazione del numero d'identificazione fiscale svizzero per persone fisiche

Gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione, i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e le autorità competenti degli Stati partner utilizzano il numero AVS per la trasmissione delle informazioni concernenti persone fisiche necessarie ai fini dello scambio automatico di informazioni.

Art. 22 cpv. 4

⁴ Può emanare istruzioni. Queste si basano sui commenti dell'OCSE sul Modello di accordo tra autorità competenti, sull'Addendum e sullo SCC compresa la sua modifica o sull'Accordo SAI Cripto-attività.¹⁹ compreso il CARF.

Art. 23 cpv. 1

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge l'AFC può trattare dati personali e dati di persone giuridiche, inclusi i seguenti dati personali degni di particolare protezione: dati concernenti perseguimenti o sanzioni secondo il diritto amministrativo e penale in materia fiscale.

Art. 24 cpv. 1, 3 lett. b^{bis} ed e nonché 4 lett. b e c

¹ L'AFC gestisce un sistema d'informazione per il trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche, inclusi i seguenti dati personali degni di particolare prote-

¹⁷ RS 235.1

¹⁸ RS 172.021

¹⁹ RS ...

zione: dati concernenti perseguimenti o sanzioni secondo il diritto amministrativo e penale in materia fiscale.

³ Il sistema d'informazione serve all'AFC per l'adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:

b^{bis}. tenere un registro dei prestatori rilevanti di servizi per le crypto-attività tenuti alla comunicazione;

e. infliggere ed eseguire sanzioni secondo il diritto amministrativo e penale;

⁴ Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:

b. le categorie dei dati personali e dei dati di persone giuridiche trattati;

c. l'elenco dei dati relativi a perseguimenti o sanzioni secondo il diritto amministrativo e penale;

Art. 25 Obbligo di informazione

¹ Le persone e le autorità alle quali l'AFC trasmette informazioni ricevute dall'estero secondo gli accordi applicabili e la presente legge nonché gli istituti finanziari svizzeri e i prestatori rilevanti di servizi per le crypto-attività tenuti alla comunicazione devono informare l'AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione degli accordi e della presente legge.

² L'AFC, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), gli organismi di autodisciplina di cui all'articolo 24 LRD²⁰ e gli organismi di vigilanza di cui all'articolo 43a della legge del 22 giugno 2007²¹ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) possono scambiarsi le informazioni non accessibili pubblicamente di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge o la legislazione federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare dati personali e di dati di persone giuridiche, inclusi i dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 5 e 6 LPD²² e i dati degni di particolare protezione di cui all'articolo 57r capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997²³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Possono utilizzare le informazioni ricevute solo per l'adempimento dei relativi compiti. È fatto salvo l'articolo 40 LFINMA.

Art. 28 Verifiche

¹ L'AFC verifica l'adempimento degli obblighi secondo gli accordi applicabili e la presente legge da parte degli istituti finanziari svizzeri e dei prestatori rilevanti di servizi per le crypto-attività tenuti alla comunicazione.

² Per chiarire i fatti l'AFC può:

²⁰ RS 955.0

²¹ RS 956.1

²² RS 235.1

²³ RS 172.010

- a. verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell'istituto finanziario svizzero o del prestatore rilevante di servizi per le crypto-attività tenuto alla comunicazione o richiederne la produzione;

- b. raccogliere informazioni orali o scritte.

³ Se constata che l'istituto finanziario svizzero o il prestatore rilevante di servizi per le crypto-attività tenuto alla comunicazione non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l'AFC gli offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.

⁴ Se l'istituto finanziario svizzero o il prestatore rilevante di servizi per le crypto-attività tenuto alla comunicazione e l'AFC non riescono ad accordarsi, l'AFC pronuncia una decisione.

⁵ Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento:

- a. della qualità di istituto finanziario o di prestatore di servizi per le crypto-attività tenuto alla comunicazione secondo gli accordi applicabili e la presente legge;
- b. del contenuto delle comunicazioni secondo gli accordi applicabili e la presente legge.

Art. 31 cpv. 3

³ L'autorità competente svizzera può, di propria iniziativa, prescindere dalla trasmissione di informazioni a uno Stato partner secondo l'Accordo SAI Conti finanziari²⁴ e il relativo Addendum o sospendere lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con uno Stato partner se:

- a. il Consiglio federale, in base a una richiesta secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a punto ii dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari, ha dato allo Stato partner interessato il consenso a proseguire durante un periodo di transizione specificato l'invio di informazioni alla Svizzera senza l'applicazione o il completamento delle procedure migliorate di comunicazione e di adeguata verifica secondo la modifica del ...²⁵ dell'Accordo SAI Conti finanziari e questo periodo di transizione è scaduto; o
- b. il Consiglio federale non ha accettato la richiesta di uno Stato partner secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a punto ii dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari.

Art. 32 Violazione degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica

¹ È punito con la multa fino a 250 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:

- a. gli obblighi di adeguata verifica concernenti la verifica dei conti e l'identificazione delle persone oggetto di comunicazione menzionati nell'accordo applicabile e negli articoli 9–12;

²⁴ RS 0.653.1

²⁵ RU ...

- b. gli obblighi di adeguata verifica concernenti la verifica degli utenti di cripto-attività e l'identificazione degli utenti oggetto di comunicazione e delle persone oggetto di comunicazione che esercitano il controllo menzionanti nell'accordo applicabile e negli articoli 12*d* e 12*f*;
- c. l'obbligo di iscrizione di cui agli articoli 13 e 13*a*;
- d. l'obbligo di informazione di cui agli articoli 14 capoversi 1 e 3 e 14*a* capoversi 1 e 3;
- e. gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 12*e* e 15 capoversi 1-1^{ter};
- f. l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 17*a*.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la multa ammonta fino a 100 000 franchi.

Art. 32a Violazione dell'obbligo di informazione nei confronti dell'AFC

¹ Chiunque viola intenzionalmente l'obbligo di informazione nei confronti dell'AFC cui sottostanno gli istituti finanziari svizzeri o i prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 25 capoverso 1 è punito con una multa fino a 100 000 franchi.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la multa ammonta fino a 50 000 franchi.

Art. 35 Reati penali connessi all'autocertificazione

È punito con la multa fino a 10 000 franchi chi, intenzionalmente, non fornisce un'autocertificazione a un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o a un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione o ne fornisce una falsa, non comunica cambiamenti delle circostanze o fornisce false indicazioni in merito.

Art. 38

Abrogato

Art. 39 Competenza di approvazione

¹ L'Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice i trattati internazionali di sua competenza concernenti l'accesso al mercato dei fornitori di servizi finanziari e la regolarizzazione fiscale dei contribuenti conclusi con Stati di cui è prevista l'inclusione nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI Conti finanziari²⁶ o nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera g dell'Accordo SAI Cripto-attività²⁷.

² Il Consiglio federale decide l'inclusione di uno Stato nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI Conti finanziari o nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera g dell'Accordo SAI Cripto-attività.

²⁶ RS 0.653.1

²⁷ RS ...

³ Il Consiglio federale decide in merito alle richieste degli Stati partner secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera c dell'Accordo SAI Cripto-attività riguardanti l'utilizzo di informazioni ricevute ai fini dell'accertamento, della riscossione o dell'esecuzione, del perseguimento o delle decisioni su ricorsi inerenti alle imposte di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera b numero i della Convenzione del 25 gennaio 1988²⁸ sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa) per le quali tali Stati hanno formulato una riserva di cui all'articolo 30 paragrafo 1 lettera a della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

⁴ Può decidere di chiedere alle autorità competenti degli Stati partner secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera c dell'Accordo SAI Cripto-attività se le informazioni ricevute possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento, della riscossione o dell'esecuzione, del perseguimento o delle decisioni su ricorsi inerenti alle imposte di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera b numeri ii–iv della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

⁵ Il Consiglio federale indica gli Stati partner ai quali, in base a una richiesta secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a punto ii dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari, ha dato il consenso a proseguire durante un periodo di transizione specificato l'invio di informazioni alla Svizzera senza l'applicazione o il completamento delle procedure migliorate di comunicazione e di adeguata verifica secondo la modifica del ...²⁹ dell'Accordo SAI Conti finanziari.

Art. 41^{bis} Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Prescindendo dalla sezione I parte A SCC, per ogni conto oggetto di comunicazione che il giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica del ...³⁰ dell'Accordo SAI Conti finanziari³¹ è aperto o detenuto presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione e per i periodi di rendicontazione che terminano il secondo anno civile successivo a tale data, le informazioni da comunicare secondo la sezione I parte A punto 1 lettera b e punto 6^{bis} SCC relative ai ruoli in base ai quali le persone oggetto di comunicazione sono considerate persone che esercitano il controllo o titolari di una quota nel capitale di rischio dell'ente devono essere comunicate solo se sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione.

² Le persone residenti fiscali in più di uno Stato possono richiamarsi fino al giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica del ... dell'Accordo SAI Conti finanziari alle disposizioni contenute negli accordi fiscali per determinare la residenza fiscale. Dopo l'entrata in vigore della modifica del ... dell'Accordo SAI Conti finanziari, le persone residenti fiscali in più di uno Stato che sono documentate per la prima volta o nuovamente non possono più richiamarsi alle disposizioni contenute negli accordi fiscali per determinare la residenza fiscale e devono dichiarare tutti gli Stati nei quali sono residenti fiscali.

²⁸ RS 0.652.1

²⁹ RU ...

³⁰ RU ...

³¹ RS 0.653.1

³ Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'articolo 2 lettera d^{ter} per un periodo limitato.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026.

³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; può disporre l'entrata in vigore retroattiva il 1° gennaio 2026.